

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA SOCIO-CULTURALE

ORIGINALE

REGOLAMENTO
PER L'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Regolamenti Comunali

– Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 in data 6.09.2011

REGOLAMENTO PER L'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I Istituzione dell'albo e iscrizioni

Art. 1 - Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative

1. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto Comunale è istituito l'albo comunale delle libere forme associative, al fine di favorirne lo sviluppo ed il loro rapporto con il Comune.
2. Hanno diritto di essere iscritte all'albo delle libere forme associative (di seguito "albo") le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991 e s.m.i.);
 - le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e s.m.i.);
 - le associazioni sportive dilettantistiche (L. 289/2002 art. 90 e s.m.i.);
 - le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo (L. 49/1987 e s.m.i.);
3. Per l'iscrizione le associazioni devono indicare il loro settore principale di attività. I settori di attività che compongono l'albo sono i seguenti:
 - attività culturali;
 - salvaguardia dell'ambiente;
 - educazione e formazione;
 - sport e tempo libero;
 - solidarietà sociale e sanitario.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. All'albo possono iscriversi le associazioni di cui all'art. 1 che possiedono i seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere espressione della comunità locale;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto scritti che prevedano:
 - denominazione, ragione sociale, sede legale e indirizzo operativo se diverso dalla sede legale, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA ove prevista dalla legge;
 - oggetto e finalità sociali;
 - attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, e che l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
 - risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività provenienti da: quote e contributi degli aderenti, contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali, donazioni o lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - norme sull'ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia, uguaglianza, elettività delle cariche sociali;
 - criteri per ammissione ed esclusione associati, loro diritti e obblighi;
 - obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;
 - modalità di scioglimento dell'associazione;
 - obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.
 - essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver realizzato nell'ultimo anno almeno 2 iniziative sul territorio comunale rivolte o agli associati residenti o a tutta la comunità di Rubano;

- aver riunito regolarmente a Rubano per finalità sociali, almeno nell'ultimo anno, gli associati, precisando luogo e frequenza e comunicando l'elenco degli associati;
- aver collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte all'albo per la realizzazione di almeno 2 iniziative sul territorio nell'ultimo anno.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

2. Possono essere iscritte di diritto all'albo, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede a Rubano, iscritte nei registri della Regione Veneto.
3. Non possono essere iscritti all'albo:
 - i partiti e i movimenti politici;
 - le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'albo va richiesta al Comune, su apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata.
2. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
3. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
 - una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.
4. Qualora la domanda e/o la documentazione presentate non fossero complete, l'ufficio competente ne chiederà l'integrazione. Nel caso della mancata integrazione, l'istanza sarà rigettata. Ad ogni modo, sarà possibile presentare una nuova domanda.
5. Il Dirigente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione al richiedente.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, si darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata.
7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
8. L'iscrizione all'albo ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
9. Ogni associazione iscritta all'albo s'impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
10. All'albo viene data adeguata pubblicità tramite il sito internet del Comune (www.rubano.it).

Art. 4 - Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni, che intendano rimanere iscritte all'albo, devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari e, per quanto concerne il requisito dell'operatività, per il rinnovo, di aver regolarmente svolto con continuità attività negli ultimi 3 anni.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Le associazioni, che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte all'albo esistente, se possiedono i requisiti necessari restano iscritte fino al 31.12.2013 e dovranno provvedere alla richiesta di rinnovo con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 5 - Cancellazione

1. La cancellazione dall'albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea dell'associazione che ha operato la scelta della cancellazione;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2, fatta salva la presentazione di comprovate e motivate giustificazioni che saranno valutate dall'Amministrazione comunale;
 - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati dall'art. 4.
2. Il Comune darà comunicazione motivata all'associazione del provvedimento di cancellazione.

TITOLO II

Forme di sostegno alle associazioni

Art. 6 – Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
2. Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici e la concessione di patrocini si fa riferimento all'apposito regolamento comunale.

Art. 7 – Accesso alle strutture e ai locali di proprietà comunale

1. L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni costituisce titolo prioritario per l'accesso e l'utilizzo continuativo delle strutture e dei locali di proprietà comunale.
2. Per le modalità di richiesta e di utilizzo si seguiranno gli specifici regolamenti, modalità operative, tariffe e procedure dei singoli locali e strutture di proprietà comunale.
3. Le associazioni non potranno eleggere la propria sede legale nei locali e nelle strutture di proprietà comunale; potranno individuare questi locali e queste strutture unicamente come sede operativa.

TITOLO III

Partecipazione

Art. 8 – Assemblee di settore

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 7-8-9, dello Statuto Comunale, sono istituite 4 assemblee di settore e precisamente:
 - assemblea di settore per le attività culturali;
 - assemblea di settore per le attività ambientali;
 - assemblea di settore per l'educazione e formazione;
 - assemblea di settore per la solidarietà sociale e sanitaria.
2. Le assemblee di settore sono la massima espressione di partecipazione.
3. Relativamente al settore sport e tempo libero tale ruolo è svolto dalla consulta costituita con apposito Regolamento comunale.
4. Le assemblee di settore hanno compiti consultivi, di proposta e di indirizzo generali.
5. Il funzionamento della Consulta dello Sport e Tempo Libero è regolamentato dall'apposito Regolamento in vigore, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2009 e s.m.i.
6. Le assemblee di settore sono costituite da:
 - Sindaco o Assessore delegato, che le presiede;
 - legale rappresentante, o suo delegato, di ogni associazione iscritta all'albo delle associazioni per lo specifico settore in questione.
7. Ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla consistenza numerica dell'associazione.
8. Le assemblee di settore restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.
9. Le assemblee di settore sono convocate dal loro Presidente oppure su istanza di almeno 1/3 delle associazioni componenti il settore.
10. La comunicazione di convocazione dell'assemblea di settore deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita.
11. Le sedute dell'assemblea di settore sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.

12. Le assemblee di settore si riuniscono obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla predisposizione del bilancio.
13. Delle sedute delle assemblee di settore verranno redatti, da parte di un componente indicato dal Presidente o di un dipendente comunale se presente, appositi verbali che saranno depositati presso i settori comunali competenti.
14. In base agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri organismi, i funzionari ed i tecnici del Comune, altri tecnici ed esperti indicati dal Presidente dell'assemblea di settore o proposti dai componenti dell'assemblea stessa.
15. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, istituito in base al Regolamento per il Servizio comunale di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2002 e s.m.i., che non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative, è comunque garantita, se necessario rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la rappresentanza nelle assemblee di settore.
16. Sono possibili sedute congiunte di tutte o di parte delle assemblee di settore, convocate e presiedute dal Sindaco o dall'Assessore ai Rapporti con le Associazioni, per valutare temi di interesse generale per tutte le associazioni.

Art. 9 - Coordinamento delle assemblee di settore

1. E' costituito un Coordinamento delle assemblee di settore con il compito di raccordare le varie proposte emerse, di diffondere informazioni su temi e iniziative di interesse delle associazioni, di creare una rete di collaborazione tra le associazioni stesse.
2. Il Coordinamento è costituito da:
 - Sindaco o Assessore ai Rapporti con le Associazioni, che lo presiede;
 - fino a n. 2 rappresentanti designati da ciascuna delle assemblee di settore e fino a n. 2 rappresentanti designati dalla Consulta dello Sport e Tempo Libero, se interessate.
3. Il Coordinamento è convocato dal Presidente con i mezzi concordati con i componenti.

Art. 10 - Comitati

1. I Comitati sono organismi con funzioni di natura organizzativa, che predispongono, promuovono e realizzano progetti, iniziative, manifestazioni, in collaborazione o su incarico dell'Amministrazione Comunale.
2. Possono essere costituiti appositi Comitati per la realizzazione di singole attività o iniziative.
3. I Comitati possono gestire eventuali stanziamenti economici dell'Amministrazione Comunale o di altri (contributi, sponsorizzazioni ecc.) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Comitato stesso con obbligo di rendicontazione delle spese effettuate.
4. L'istituzione di un Comitato avviene con la formalizzazione da parte dello stesso al Comune, precisando nel dettaglio:
 - il soggetto, associazione o singolo, delegato per le relazioni, anche finanziarie, con il Comune;
 - gli obiettivi specifici del Comitato;
 - la composizione, che preveda la prioritaria partecipazione dei rappresentanti delle associazioni interessate;
 - il programma dell'attività da realizzare, il preventivo di spesa e la richiesta di finanziamento.

* * *

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 30 in data 6.09.2011, esecutiva ai sensi di legge il 20.09.2011.

Pubblicato all'albo pretorio informatico al nr. 444 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **25 settembre 2011**, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto comunale.

Rubano, li 13 ottobre 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto